





strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge.

**Ancora** potrà essere prodotta **copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente**. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (**allegato 1**).

**In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni**, potranno essere **presentati** uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- attestazione del differimento o dell'omissione** delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
- attestazione di avvenuta immunizzazione** a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);

**Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata in Segreteria Didattica entro il 31 ottobre 2017.**

**In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.**

La mancata presentazione della documentazione verrà segnalata dai Dirigenti Scolastici alla ASL territorialmente competente.

Al fine di informare le famiglie in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il **numero verde 1500** e un'area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo **[www.salute.gov.it/vaccini](http://www.salute.gov.it/vaccini)**.

#### **Trattamento dei dati**

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamato nella circolare ministeriale n. 1622 del 16 agosto 2017. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Maria Grazia Di Battista

Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.

